

STATUTO

**OPENCOM, IMPRESA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR PIAZZA GIOTTO 13

Numero REA: AR - 172758

Codice fiscale: 92069930516

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato B ad
atto n. 6202 di raccolta**

**STATUTO DI IMPRESA SOCIALE
IN FORMA DI COOPERATIVA ORDINARIA**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 È costituita ai sensi del d.lgs. 24.3.2006, n. 155, l'impresa sociale in forma di società cooperativa denominata "OPENCOM, impresa sociale società cooperativa" o in forma abbreviata "OPENCOM, i.s.s.c.".

1.2 La cooperativa ha sede nel Comune di Arezzo

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al c. 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. È escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La cooperativa che non ha scopo di lucro ed è disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, si propone di realizzare finalità d'interesse generale, volte al cambiamento e miglioramento sociale ed al benessere delle persone attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.

La cooperativa si ispira ai principi di uguaglianza sociale e di genere, crescita economica, sociale ed ambientale sostenibile, centralità dell'individuo, economia sociale, sussidiarietà, interdisciplinarietà, integrazione e interscambio fra conoscenze, saperi e culture, per la realizzazione del bene comune, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie.

3.3 La cooperativa ha lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.3 La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 La cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) progettazione, predisposizione e realizzazione di servizi ed interventi sociali finalizzati ad attuare i bisogni sociali dei cittadini e delle comunità, ai sensi della legge 328/2000;

b) progettazione di curricula formativi innovativi ed erogazione di servizi formativi per favorire lo sviluppo sociale, economico ed ambientale dei territori in modo sostenibile;

c) realizzazione di ricerche qualitative e quantitative volte a comprendere e valutare i cambiamenti sociali, tecnologici, economici ed ambientali che determinano nuovi bisogni per gli individui e le società;

d) erogazione di servizi per favorire processi di crescita sostenibile e resiliente delle organizzazioni del mondo del lavoro a livello europeo ed internazionale;

e) realizzazione di progetti di carattere locale, nazionale, europeo ed internazionale contribuendo attivamente al raggiungimento degli Obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con particolare attenzione a: Goal 03 "Salute e Benessere"; Goal 04 "Istruzione di qualità"; Goal 05 "Parità di genere"; Goal 08 "Lavoro dignitoso e crescita economica"; Goal 09 "Imprese, Innovazione ed Infrastrutture"; Goal 10 "Ridurre le disuguaglianze"; Goal 13 "Lotta contro il cambiamento climatico"; Goal 17 "Partnership per gli obiettivi".

4.2 Le attività di cui al punto 4.1 devono essere esercitate dalla società in via stabile e principale. Per attività principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.lgs. 112/2017, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

4.3 La cooperativa per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà:

- dare assistenza tecnica, servizi, consulenza e supporto alle pubbliche amministrazioni, alle organizzazioni appartenenti al terzo settore, alle aziende, alle associazioni, scuole, università e alle parti sociali per lo sviluppo di metodi, strumenti, ricerche, progetti e servizi intersettoriali atti a migliorare la loro qualità, efficacia sociale e sostenibilità;
- sostenere, organizzare e/o gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali di qualsiasi genere, uffici stampa, attività di pubbliche relazioni, sponsoring, fund raising e crowdfunding;
- organizzare e gestire attività di progettazione e servizi di formazione anche nell'ambito dei progetti, nazionali e internazionali, nell'apprendistato e formazione finanziata;
- progettare e/o partecipare a progetti europei e a qualsiasi altro bando nazionale e internazionale, in qualità di promotore e/o partner;
- realizzare prodotti informatici applicati all'educazione, alla formazione e al management, anche utilizzando le nuove

tecnologie dirompenti;

- realizzare prodotti multimediali per progetti di comunicazione, formazione, educazione; per promuovere lo spirito di cittadinanza europea, l'equità, lo scambio di conoscenze e culture, la parità di genere e le comunità pluralistiche.

4.3 La cooperativa, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dall'art. 2, c. 2, del d.lgs. n. 155/2006.

5.3 Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

c) l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

6.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal

precedente art. 5.

6.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

6.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

6.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

6.7 Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (quote dei soci cooperatori)

7.1 I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da quote di partecipazione.

7.2 Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

7.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del c.c.

Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

8.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli amministratori.

8.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione detenuta dal socio.

8.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 9 (Obblighi del socio)

9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-

l'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

9.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 10 (Diritti dei soci)

10.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

10.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

10.3 L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

10.4 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

11.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte.

Art. 12 (Recesso del socio)

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

12.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

12.5 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 (Esclusione)

13.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della l. n. 142/2001;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione

dell'organo amministrativo.

13.2 Contro la decisione di esclusione da parte dell'organo amministrativo è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità, l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Il ricorso deve essere presentato, con i motivi, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

13.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 14 (Liquidazione)

14.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle partecipazioni interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

14.2 Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 20.4.

14.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

15.1 In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

15.2 L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso, entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

15.3 Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che, al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del dante causa, si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore

secondo i patti del presente statuto.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

16.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle partecipazioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle partecipazioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

16.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13.1, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

16.3 La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle partecipazioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

16.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

16.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 17 (Emissione di Titoli di Debito)

Nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, la società può emettere i titoli di debito di cui all'art. 2483 cod. civ..

La decisione sull'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dai soci a maggioranza assoluta del capitale sociale.

La decisione di emissione dei titoli prevede gli investitori professionali qualificati legittimati alla sottoscrizione, le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese.

Tale decisione può altresì prevedere che, con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, calcolata sulla

base del valore nominale dei titoli stessi o sulla base di altro criterio stabilito nella decisione di emissione, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art. 18 (Strumenti finanziari)

18.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

18.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, che comunque per soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, potrà mai essere superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

18.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

19.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 20.3 lett. a) e con il valore delle partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle partecipazioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

19.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

19.3 Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

20.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

20.3 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della l. 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lett. e) dell'art. 19.1.

20.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 21 (Ristorni)

21.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (degli scambi mutualistici), nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente (ivi compreso quanto previsto dal d.lgs. n. 155/2006) nonché dalle disposizioni del presente statuto.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della l. n. 142/2001 e successive modificazioni).

Dovrà inoltre tenersi conto del limite previsto dall'art. 3, c. 2, lett. b).

21.2 Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

TITOLO VI

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Art. 22 (Qualificazione)

22.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

22.2 L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e destina gli utili in conformità all'art. 3 del d.lgs. n. 155/2006;
- procede alla nomina degli amministratori;
- procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo legale dei conti;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 23 (Competenze)

23.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 37.2 del presente statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

23.2 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 37.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 24 (Convocazione dell'assemblea)

24.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 20.2.

24.2 L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

24.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale o nel territorio di un altro stato nazionale.

24.4 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 25 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

25.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

25.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

25.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 26 (Assemblea totalitaria)

26.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei parte-

cipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

26.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 27 (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)

27.1 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

27.2 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)

28.1 In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

28.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

28.3 L'assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Norme per il computo dei quorum)

29.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

29.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

29.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Art. 30 (Diritto di voto)

30.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle partecipazioni sottoscritte.

30.2 Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 31 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

31.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372, i soci

che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Art. 32 (Presidente e segretario dell'assemblea)

32.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

32.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

32.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

32.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

32.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

32.6 Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato

(anche mediante allegato);

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 33 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

33.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

33.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

33.3 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più

luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 34 (Voto per corrispondenza)

34.1 È ammesso il voto per corrispondenza nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

34.2 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di ve-

rificare che sussista il quorum costitutivo;
- al momento della espressione del voto da parte dei soci,
al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno con-
servate agli atti sociali;
h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre di-
sporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere
assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti
o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.
34.3 Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte di-
verse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti
espressi per corrispondenza non si computano ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea.
Art. 35 (Assemblee speciali)
35.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di
diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria
delibera:
1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea del-
la società cooperativa che pregiudicano i diritti della cate-
goria;
2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribui-
ti ai sensi dell'art. 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di
ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro
confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario
alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli stru-
menti finanziari e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle re-
lative transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna cate-
goria di strumenti finanziari.
35.2 L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori
della società cooperativa o dal rappresentante comune, quan-
do lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei pos-
essori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
35.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione
delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare
gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanzia-
ri nei rapporti con la società cooperativa.
35.4 Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i li-
bri di cui all'art. 2421, nn. 1) e 3) e di ottenere estrat-
ti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della
società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.
TITOLO VII
ORGANO AMMINISTRATIVO
Art. 36 (Consiglio di amministrazione)
36.1 La cooperativa è amministrata da un consiglio di ammini-
strazione composto da un numero di consiglieri variabile da
tre a nove, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne

determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

36.2 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di condanne penali definitive per reati connessi con l'oggetto sociale;
- possesso di particolari cognizioni di carattere tecnico assicurate o dall'esperienza pregressa acquisita, almeno triennale, in settori specifici oggetto delle attività della società ovvero dal possesso di specifici titoli di studio riguardanti l'attività svolta dalla società;
- assenza di legami, quali incarichi di direzione, amministrazione e controllo presso enti o soggetti aventi scopo lucrativo che svolgono attività analoghe a quelle dell'impresa sociale.

36.3 Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, c. 2, d.lgs. n. 155/2006.

36.4 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.

Art. 37 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

37.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

37.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter, ult. c., c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'ammissione di nuovi soci;
- e) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
- f) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;
- g) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
- h) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici;
- i) l'obbligo di redigere il bilancio sociale di cui all'art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 155/2006. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 38 (Presidente del consiglio di amministrazione)

38.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza

successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

38.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

38.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 39 (Organi delegati)

39.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2331 del c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

39.2 Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal consorzio e dalle sue controllate.

Art. 40 (Convocazioni e deliberazioni)

40.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

40.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

40.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

40.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

40.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

40.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

40.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

40.8 I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condi-

zioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

40.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 41 (Integrazione del Consiglio)

41.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

41.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

41.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

41.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

41.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 42 (Compensi agli amministratori)

42.1 Spetta all'assemblea determinare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 112/2017, i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 112/2017 e sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

42.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

42.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati

dall'assemblea.

42.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 43 (Rappresentanza)

43.1 Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

43.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

43.3 In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

43.4 Il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 44 (Nomina e requisiti)

La cooperativa sociale deve nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, e all'art. 2399 cod. civ..

La nomina dell'organo di controllo è riservata alla competenza dei soci.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco, o i sindaci, sono in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Art. 45 (Funzioni e poteri)

45.1 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

45.2 L'Organo di controllo esercita altresì il controllo legale dei conti nel caso previsto dall'art. 2409 bis, c. 3, c.c.

45.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

45.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

45.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

45.6 L'organo di controllo ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

45.7 Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

45.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo.

Art. 46 (Controllo legale dei conti)

46.1 Il controllo legale dei conti spetta all'Organo di Controllo, salvo il caso in cui sia obbligatoria ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria l'attribuzione del controllo legale dei conti a un revisore o a una società di revisione.

46.2 L'incarico di controllo legale dei conti è conferito, sentito il collegio sindacale, ove nominato, dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

46.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 47 (Scioglimento anticipato)

47.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 48 (Devoluzione patrimonio finale)

48.1 In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della l. 31.1.1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 (Regolamenti)

49.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

50.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dall'art. 2514, c. 1, lett. a);
- c) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento;
- d) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci;
- e) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

50.2 I principi in materia di dividendi, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per

la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 51 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

51.1 L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società e delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

51.2 Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art. 52 (Rinvio)

52.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

52.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato:

Valentina Mariottini

Ferdinando Licenziati L.S.

[illegible]